Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 131 del 4 Marzo 2025

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 3 Marzo 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE.
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n. 56 della società A.S.D. PRESILANA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 13 febbraio 2025 (squalifica massaggiatore CENTOLA Mauro fino al 30 GIUGNO 2025).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante nella persona della Avv. Frank Santacroce;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica fino al 30 giugno 2025 al massaggiatore Centola Mauro: "*per entrata abusiva in campo durante la gara e condotta ingiuriosa e minacciosa all'indirizzo dell'arbitro e, avvicinatosi minacciosamente al direttore di gara, veniva trattenuto da alcuni calciatori della sua squadra senza che riuscisse a tirare un pugno all'arbitro. Inoltre, per avere rivolto parole offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro mentre abbandonava il terreno di gioco, a seguito del provvedimento di allontanamento dal campo e alla fine del primo tempo*".
La reclamante "contesta parzialmente il contenuto della delibera in quanto la stessa risulta conseguenza di una visione non rispondente ai fatti e di un comportamento non conforme del Direttore di gara". Consequenzialmente chiede l'annullamento e/o la revoca della decisione o in subordine una sanzione meno afflittiva e rapportata alla reale gravità dei fatti contestati.

Sostiene difatti che il Centola si sia avvicinato all'arbitro, tra l'altro a gioco fermo, solo per chiedere spiegazioni in merito ad una dichiarazione offensiva che lo stesso aveva rivolto al calciatore Fratto della Presilana. Alla conferma dell'episodio da parte del calciatore, il Direttore di gara lo avrebbe espulso ed a seguito del provvedimento, il Centola avrebbe protestato vibratamente ma senza assumere alcun atteggiamento violento.
Le doglianze sopra riportate non meritano pregio, è da rappresentare, infatti, che l'art. 61 del C.G.S. (Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare) statuisce che i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare).
Nel caso che riguarda, la narrazione dei fatti contenuta nel rapporto dell'arbitro è da ritenersi puntuale, circostanziata, esaustiva e priva da errori logici.
Per tale ragione i fatti non possono essere posti in dubbio. La sanzione, tuttavia, può essere rimodulata per ricondurla a giustizia riducendola a tutto il 30 aprile 2025.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al massaggiatore CENTOLA Mauro fino al 30.04.2025;
dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO n. 57 della Società A.S.D. CITTA' DI TROPEA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.36 del 20 febbraio 2025 (squalifica calciatore RUSSO Giuseppe fino al 31 MAGGIO 2025)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica fino al 31 maggio 2025 al calciatore Russo Giuseppe per aver lanciato un pugno di sabbia colpendo il Direttore di gara.
Si argomenta che il comportamento del calciatore non è stato intenzionale ma dettato dalla delusione per una rete subita e che non era rivolto all' arbitro il quale non è stato comunque attinto. Si chiede pertanto una riduzione della sanzione.
La narrazione dell'arbitro in referto non lascia alcun dubbio sulla volontà del Russo e sul fatto che la sabbia lo abbia colpito.
La sanzione, tuttavia, va rimodulata riducendola a tutto il 28 aprile 2025.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore RUSSO Giuseppe fino al 28 APRILE 2025.
dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi